

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2945 del 23/05/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato Urbano "AMO0078 - Monchio Cagrande", dotato di impianto di trattamento sito in Via San Vitale, Loc. Monchio in Comune di Palagano (MO) richiesta da HERA SPA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3008 del 21/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre MAGGIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato Urbano "AMO0078 - Monchio Cagrande", dotato di impianto di trattamento sito in Via San Vitale, Loc. Monchio in Comune di Palagano (MO) richiesta da HERA SPA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE

Prat. Sinadoc n.25336/2019

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

RICHIAMATA l'Autorizzazione settoriale per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato identificato come "Monchio (ex PAL09)", rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n.158 del 07/09/2012, vigente per effetto dell'art. 124 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e da ritenersi valida nel periodo transitorio necessario ad avviare e collaudare il nuovo assetto impiantistico dell'impianto di depurazione e della rete fognaria in fase di realizzazione;

VISTA l'istanza presentata in data 27/06/2023 e acquisita da Arpae SAC con PG 112356 del 27/06/2023 da HERA SPA (C.F./ PIVA 04245520376), con sede legale in via C. Berti Pichat n.2/4, Comune di Bologna (BO), in quanto gestore per il Sistema Idrico Integrato (di seguito Gestore) per ottenere il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane relativa all'Agglomerato Urbano AMO0078 "Monchio-Cagrande", dotato di impianto di trattamento sito in Via San Vitale, Loc. Monchio in Comune di Palagano (MO), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6 della Legge n.447/1995.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la Determinazione del Comune di Palagano n.158 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Adozione di conclusione positiva di Conferenza dei Servizi ai sensi degli Artt. 14 e segg. Legge 241/90 e s.m.i. relativi a lavori di realizzazione impianto di depurazione di Monchio – Cagrande in Comune di Palagano (MO) (WBS R.2140.11.04.00048) a cura di HERA SPA";

CONSIDERATO che l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Monchio risulta essere tra le opere approvate da ATERSIR all'interno del programma degli interventi 2020-2023 del gestore HERA S.p.A. di cui alla Delibera del Consiglio Locale di Modena n.5 del 2 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito delle verifiche pre-istruttorie di cui al punto D.2. di cui alla D.G.R. n.714 del 09 Maggio 2022 "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge n.13/2015" e della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con prot. Arpae n.122461 del 13/07/2023, è stata acquisita agli atti con prot. Arpae n.129043 del 25/07/2023, n.137000 del 07/08/2023, n.163275 del 27/09/2023 e n.17872 del 30/01/2024 consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota prot. 49055 del 14/03/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della L.241/90 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza ai sensi dell'art.14-bis della L.241/1990, Comune e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non hanno espresso il proprio parere in merito;
- che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:
 - contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, prot. n.67550 del 11/04/2024;
 - contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, prot. n.51032 del 18/03/2024;
 - parere igienico-sanitario, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, prot. 27896 del 29/03/2024 acquisito agli atti da Arpae con prot. n.60582 del 29/03/2024;
- che, alla scadenza del termine di legge, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RICHIAMATO il punto 5 della D.G.R. 2153/2021 secondo cui, nel caso in cui sia necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 alla citata Delibera, ARPAE può comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

CONSIDERATO che il Gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rilascio dell'AUA in oggetto;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L.241/90, è il titolare dell'incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Modena;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art.14 c. 2 L.241/1990, con gli effetti di cui all'art.14-quater L.241/1990 e, conseguentemente
2. di RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore del Gestore HERA SPA (C.F./ PIVA 04245520376) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane relativa all'Agglomerato Urbano AMO0078 "Monchio-Cagrande", dotato di impianto di trattamento sito in Via San Vitale, Loc. Monchio in Comune di Palagano (MO), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune di Palagano

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi riportati in tabella sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato Acqua";
 - "Allegato Rumore";
4. di STABILIRE che al momento della dismissione dell'impianto di depurazione a biodischi, oltre a quanto le autorità competenti vorranno in quel momento chiedere per la salvaguardia delle matrici ambientali, il Gestore deve:
 - a. comunicare tempestivamente a Comune e Arpae la data di chiusura dell'impianto, i tempi previsti per le operazioni di messa in sicurezza e per la dismissione effettiva dell'impianto;
 - b. conferire presso impianti autorizzati tutti i rifiuti e i materiali eventualmente presenti nell'impianto;
 - c. pulire tutte le superfici adibite allo stoccaggio e/o alla lavorazione dei rifiuti o altri eventuali materiali "critici";
 - d. svuotare e pulire tutti i pozzetti, le caditoie e gli impianti di raccolta e trattamento delle acque;
5. di DARE ATTO che, come previsto dal punto 5 della D.G.R. 2153/2021, la presente AUA è subordinata all'acquisizione, nel corso della durata dell'AUA stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente; se necessario, l'AUA può essere soggetta a revisione a seguito del rilascio del suddetto parere;

6. di DARE ATTO, pertanto, che il gestore Hera è tenuto a verificare con l'Autorità Idraulica (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) entro 90 giorni dal rilascio del presente atto le condizioni per l'ottenimento del parere di competenza, di cui deve essere tempestivamente dato riscontro allo scrivente Servizio di Arpae;
7. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del presente provvedimento di AUA e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
8. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità del Gestore presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
9. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
10. di TRASMETTERE la presente determina di rilascio dell'AUA al Comune di Palagano, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTPC), all'Azienda U.S.L. e ad ATERSIR;
11. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
12. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
13. di RENDERE NOTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

“ALLEGATO ACQUA”

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

A - NORMATIVA (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)

Si richiama di seguito la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza.

D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

D.G.R. n.286/2005, concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne.

D.G.R. n.1860/2006, concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n.286/2005.

D.G.R. n.201 del 22 Febbraio 2016 “Approvazione della Direttiva concernente Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;

D.G.R. n.569 del 15 Aprile 2019 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla D.G.R. n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;

D.G.R. n.2153 del 20 Dicembre 2021 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;

D.G.R. n.2338 del 27 Dicembre 2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;

D.G.R. n.714 del 09 Maggio 2022 “Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge n.13/2015”;

D.G.R. n.2201 del 18 Dicembre 2023 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”;

D.G.R. n.686 del 22 Aprile 2024 “Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n.2201/2023 per l'adeguamento di quattro agglomerati presenti in Regione”.

B - PARTE DESCRITTIVA

Secondo le indicazioni della Regione (rif. DGR 686/2024) l'agglomerato di Monchio-Cagrande ha consistenza pari a 484 A.E. NOM e appartiene alla classe compresa tra 200 A.E. e 1.999 A.E.

Il perimetro dell'agglomerato è definito dalla regione Emilia Romagna ed è rappresentato nella planimetria allegata.

Impianto di depurazione

Il depuratore biologico a biodischi ha potenzialità complessiva di progetto pari a 500 A.E. PROG ed è in fase di realizzazione.

Attualmente le acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato sono trattate tramite **fossa Imhoff** autorizzata con Determina n.158 del 07/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Modena, vigente per effetto dell'art. 124 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e da ritenersi valida nel periodo transitorio necessario ad avviare e collaudare il nuovo assetto impiantistico dell'impianto di depurazione e della rete fognaria in fase di realizzazione.

Il **depuratore a biodischi** è costituito da:

- pozzetto scolmatore in ingresso impianto in grado di avviare al trattamento depurativo una portata massima pari a 3Qm, ovvero 3 volte la portata media nera, ed avente anche la funzione di sghiaiatore per l'accumulo di materiale grossolano,
- griglia a tappeto filtrante per la grigliatura fine delle acque reflue in ingresso impianto,
- vasca di equalizzazione e sollevamento con possibilità di aerazione tramite diffusori alimentati da soffiante. La vasca è dotata di paratoia manovrabile manualmente per azionare lo scarico di troppo pieno di emergenza,
- due linee dotate di fosse Imhoff per la sedimentazione primaria, digestione anaerobica, degrassatura e disoleatura.
- due reattori biologici a biomassa adesa (biodischi),
- due sedimentatori secondari statici tipo Dortmund,
- pozzetto di ispezione e campionamento delle acque reflue in uscita dall'impianto,
- pozzetto di confluenza in cui recapitano le acque trattate e le acque scolmate in testa impianto.

Le portate di pioggia avviate a trattamento vengono scolmate all'ingresso dell'impianto, nel pozzetto scolmatore. La portata massima avviata a trattamento è pari a 3Qm, ovvero 3 volte la portata media nera.

Oltre alla soglia di sfioro iniziale a monte della vasca di equalizzazione e sollevamento è stato previsto un troppo pieno di emergenza nella medesima vasca, intercettato con una paratoia manuale.

La regolazione della portata avviata a trattamento (e quindi di quella scolmata) viene effettuata con la lettura della portata sollevata, limitata appunto a 3Qm. I misuratori di portata elettromagnetici regolano infatti gli inverter previsti sulle pompe di sollevamento, riducendo i consumi energetici.

A servizio dei componenti per il trattamento è previsto un vano tecnico contenente i quadri elettrici ed una soffiante per aerare la vasca di accumulo ed equalizzazione.

L'area di impianto è dotata di pali per l'illuminazione notturna ed è asfaltata.

Le caditoie convogliano l'acqua pluviale nell'accumulo iniziale.

I pozzetti sono dotati di copertura e pertanto il fluido di processo è visibile solo con l'apertura degli appositi chiusini o botole di copertura. Inoltre le vasche e i pozzetti sono resi impermeabili con trattamento interno in resina epossidica bicomponente.

Punti di scarico

La rete fognaria a servizio dell'agglomerato è dotata di due manufatti scolmatori, con scarico recapitante nel tratto tombato del "Fosso della Mandria":

<i>ID Manufatto</i>	<i>Tipologia</i>
10967229	Scolmatore "Opera di presa Via La Valle"
10967232	Scolmatore "Rete Via La Valle"

Dall'impianto di trattamento (depuratore a biodischi), con scarico recapitante nel tratto tombato del "Fosso della Mandria", oltre allo scarico delle acque depurate, HERA prevede possano avere origine anche gli scarichi derivanti dai seguenti manufatti:

<i>ID Manufatto</i>	<i>Tipologia</i>
11728216	Scolmatore di testa impianto
11728222	Scolmatore d'emergenza

Le acque depurate in uscita dal nuovo impianto di depurazione e quelle scaricate attraverso gli scolmatori in presenza di eventi meteorici vengono immesse in un tratto tombato del Fosso della Mandria, il quale è stato acquistato ed annesso al patrimonio immobiliare pubblico da parte del Comune di Palagano e successivamente ceduto in gestione ad HERA SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato con Determinazione n.10 del 14/01/2022.

Lo scarico in acque superficiali è localizzato al termine del tratto tombato del "fosso della Mandria", come descritto nella planimetria allegata (v. All.3)

Per la rete fognaria esistente (comprensiva della tombinatura del fosso della Mandria e delle relative aree di risulta) e per il manufatto di scarico esistente che costituisce l'immissione della tombinatura del fosso della Mandria nel tratto a cielo aperto (che identifica, quindi, l'inizio del corso d'acqua demaniale appartenente alla rete idrografica naturale) ARPAE SAC ha rilasciato ad HERA SpA apposita concessione con Determinazione n.5506 del 04/11/2021.

Lungo il reticolo fognario relativo all'agglomerato non sono previsti impianti di sollevamento.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'Autorizzazione Settoriale, comprensiva dell'allegato SCARICHI IDRICI, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n.158 del 07/09/2012, vigente per effetto dell'art. 124 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e da ritenersi valida nel periodo transitorio necessario ad avviare e collaudare il nuovo assetto impiantistico dell'impianto di depurazione e della rete fognaria in fase di realizzazione;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena,

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio ed elencati nel dettaglio nell'atto di determina,

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE secondo quanto proposto dal Gestore e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Fase transitoria: fino all'attivazione a regime del nuovo depuratore a biodischi

1. Fino all'attivazione a regime del depuratore a biodischi, la fossa Imhoff deve essere esercita in conformità a quanto indicato nella Determinazione n.158 del 07/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Modena. Resta cura del titolare dello scarico comunicare preventivamente e comunque tempestivamente eventuali variazioni o aggiornamenti connessi alla opere di realizzazione e di gestione del cantiere.
2. Il titolare degli scarichi deve comunicare con 15 giorni di anticipo ad Arpae le date effettive di attivazione a regime del nuovo depuratore a biodischi e del sistema fognario ad esso connesso nella configurazione definitiva e la completa dismissione dell'impiantistica obsoleta.
3. Al momento dell'attivazione a regime del nuovo impianto (depuratore ed impiantistica ad esso connessa), l'autorizzazione settoriale relativa agli impianti ed agli scarichi in dismissione cessa di esprimere i propri effetti.
4. Al fine del ripristino dello stato originario dei luoghi e della destinazione a verde, dopo le demolizioni, devono essere svolte verifiche analitiche del suolo sottostante gli impianti demoliti tese ad escludere la presenza di contaminazioni pregresse ed a verificare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Fase definitiva: a seguito dell'attivazione a regime del nuovo depuratore a biodischi

1. L'impianto di depurazione e la rete fognaria devono essere mantenuti conformi a quanto indicato nella documentazione tecnica presentata ed in particolare nelle planimetrie allegata alla presente.
2. Lo scarico di acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione, recapitante in acque superficiali, deve rispettare i valori limite stabiliti dalla Tabella 3 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053 relativamente alla classe di consistenza da 200 a 2.000 abitanti equivalenti. Come indicato nella nota a margine della sopracitata tabella, i suddetti valori limite si applicano a condizione che eventuali scarichi industriali autorizzati a recapitare in fognatura, siano sottoposti ad adeguate norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite in funzione della capacità depurativa e delle caratteristiche dell'impianto di trattamento della rete fognaria. In presenza di scarichi industriali autorizzati a recapitare nella rete fognaria, i controlli sullo scarico in uscita dall'impianto di depurazione possono essere estesi ad ulteriori parametri per i quali è previsto il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs.152/2006.
3. Per il controllo dello scarico deve essere presente un pozzetto di ispezione e campionamento posto a valle dell'impianto di depurazione che deve essere mantenuto accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Tale manufatto deve essere realizzato in modo da garantire le operazioni di prelievo per caduta dei reflui scaricati.
4. Lo scarico terminale deve essere convogliato con tubazione a tenuta sino al corpo idrico recettore in cui deve essere garantito il corretto deflusso delle acque reflue nella rete idrica superficiale evitando di determinare fenomeni di ristagno ed impaludamento e/o problematiche alle proprietà altrui.
5. Trattandosi di rete fognaria mista, lo scarico di reflui non trattati o parzialmente trattati può attivarsi attraverso lo scolmatore di testa impianto solo in presenza di eventi meteorici che determinano portate miste in ingresso al depuratore superiori alla sua portata massima di progetto dichiarata almeno pari a 3Qm, ovvero 3 volte la portata media nera.

6. Lo scarico di emergenza presente nella vasca di equalizzazione aerata e di sollevamento, attivabile mediante apertura manuale di apposita paratoia, è ammesso esclusivamente per consentire interventi di riparazione e/o manutenzione del depuratore che devono essere preventivamente comunicati ad Arpae. In assenza di tali condizioni lo scarico deve essere considerato come non autorizzato.
7. Le interruzioni programmate per manutenzioni del depuratore o parti di esso devono essere comunicate con congruo anticipo ad Arpae.
8. Le eventuali interruzioni accidentali o anomalie nel funzionamento del depuratore devono essere immediatamente segnalate ad Arpae.
9. Trattandosi di depuratore non presidiato, l'impianto di depurazione deve essere dotato di un dispositivo di controllo in remoto del funzionamento delle sue componenti elettromeccaniche.
10. Deve essere mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza un apposito registro costantemente aggiornato, su cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento eseguite periodicamente al fine di garantire l'efficienza depurativa dell'impianto, come previsto al al Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053. Sul medesimo registro devono essere annotate anche le operazioni di manutenzione svolte sulla rete fognaria di pertinenza dell'impianto, con particolare riferimento allo spurgo e pulizia dei pozzetti di sghiaatura e scolmatori.
11. Ai sensi di quanto indicato al Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053, devono essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto; i certificati analitici dei suddetti autocontrolli devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.
12. I manufatti scolmatori presenti sulla rete fognaria mista dell'agglomerato devono essere sottoposti a verifica visiva con cadenza almeno mensile ed in seguito ad ogni intenso evento meteorico che abbia potuto determinare il trasporto di materiali grossolani all'interno degli stessi manufatti compromettendone il corretto funzionamento.
13. Gli scarichi in acque superficiali derivanti dagli scolmatori possono attivarsi esclusivamente in presenza di eventi meteorici che determinano portate e miste in arrivo eccedenti a quella di progetto. Tali scarichi devono essere convogliati con tubazioni a tenuta sino al corpo idrico recettore in cui deve essere garantito il corretto deflusso delle acque reflue nella rete idrica superficiale evitando di determinare fenomeni di ristagno ed impaludamento e/o problematiche alle proprietà altrui.
14. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati trovano applicazione le vigenti norme nazionali e regionali.
15. La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Allegati:

- All. 1 Planimetria agglomerato
- All. 1 bis Planimetria agglomerato
- All. 2 Planimetria impianto di depurazione
- All. 3 Scarico Fosso della Mandria

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

“ALLEGATO RUMORE”

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
IMPATTO ACUSTICO	Nulla osta acustico, di cui all'art.8, co.6, della L. n.447/1995	Comune di Palagano

A – NORMATIVA

Si richiama di seguito la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico.

Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6.

DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4.

L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

B - PARTE DESCRITTIVA

HERA S.p.A. ha in gestione l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato di Monchio - Cagrande del Comune di Palagano. Il contesto in esame è prevalentemente agricolo e posto a circa 200 metri ad ovest dall'abitato della località Cagrande. La classificazione acustica comunale pone l'area in classe III (Aree di tipo misto) con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA diurni e 50 dBA notturni.

Sono stati identificati due recettori sensibili rappresentati da un'abitazione civile (R1) posta a 120 metri ad est dell'impianto in progetto in area acustica II, ed una seconda abitazione (R2) distante 90 metri a nord in area acustica III. In entrambi i recettori sensibili devono essere rispettati oltre che i limiti di immissione assoluti, anche quelli differenziali all'interno degli edifici.

Le sorgenti sonore aziendali sono rappresentate da filtrococlea verticale (emissione 80 dBA), soffiante cabinata (emissione 65 dBA) e impianto a biodischi (emissione 88 dBA), con funzionamento h24 per 7 giorni alla settimana. Tutte le sorgenti sono inserite in pozzetti e vasche interrato con pareti e chiusure in c.a. dello spessore di 35 cm e in un locale tecnico con pareti in c.a. dello spessore di 15 cm. Nella relazione acustica presentata si attribuisce ai manufatti elencati in precedenza un potere fonoisolante (Rw) di 50 dBA. Sono state effettuate delle misure di rumore residuo sul perimetro della zona di intervento rilevando valori pari a 45,2 dBA diurni e 43,1 dBA notturni. Conoscendo il livello di pressione sonora emesso dalle sorgenti al netto dell'abbattimento degli involucri, è stato calcolato un livello di rumore pari a 26,5 dBA al confine di proprietà, che sommato al rumore residuo diurno e notturno, risulta congruo con i limiti di immissione assoluti per la classe III ed ininfluenza ad una distanza di 90 metri relativi al recettore più vicino. Anche la previsione della rumorosità generata da un veicolo/giorno in ingresso e uscita dall'impianto, non comporta dei superamenti dei limiti di immissione assoluti.

I risultati calcolati, evidenziano valori conformi ai limiti di immissione assoluti per la classe acustica III ove sono ubicati l'impianto in progetto e il recettore 2, e non risultano influenti per la classe acustica II in cui è ubicato il recettore 1, si evidenzia inoltre la conformità dei limiti di immissione differenziali di cui all'art.4 del DPCM 14/11/1997; pertanto tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata, in particolare in merito alla situazione descritta ed ai risultati delle misure effettuate, si ritiene l'insediamento compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni e disposizioni individuate nel presente allegato.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena,

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio ed elencati nel dettaglio nell'atto di determina;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE l'attività, per quanto riguarda la gestione del depuratore a biodischi, secondo quanto proposto dal Gestore e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto, tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario.
- 2) Qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.
- 3) L'azienda deve garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili.
- 4) I pozzetti e le vasche interrate con pareti e chiusure in c.a., nonché il locale tecnico contenenti le sorgenti rumorose sopra descritte devono garantire l'abbattimento di 50 dBA dei livelli sonori emessi dalle sorgenti rumorose, come indicato nella relazione di impatto acustico presentata.
- 5) Entro il primo anno di funzionamento del depuratore, deve essere effettuato un collaudo acustico, con impianto a regime, che confermi i valori delle immissioni acustiche calcolate nella valutazione previsionale presentata a corredo della domanda di AUA. Il collaudo acustico deve essere conservato a disposizione degli organi di controllo.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.